



Prot. n. 3265
Del 23/02/2011

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

Oggetto: **“Circolare esplicativa del bando di attuazione della misura 1.3 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 regolamento (CE) 1198/2006)”**.

La presente circolare è distinta in sezioni. Nella prima sezione si intende fornire una risposta ai principali quesiti pervenuti all'Amministrazione regionale in merito al bando di attuazione della misura 1.3 del FEP pubblicato sul Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 2 del 20 gennaio 2011 B.U.R.A.S.. Nella seconda sezione sono riportati i quesiti posti dagli Organismi intermedi all'Autorità di gestione del FEP.

In entrambe le sezioni vengono riportati i singoli quesiti e le corrispondenti risposte.

I SEZIONE

Le imbarcazioni appoggio sub professionali possono accedere alla misura? I motori fuori bordo rientrano tra gli interventi ammissibili

Possono accedere alla misura tutte le imbarcazioni che rispettano i requisiti previsti nel punto 6.2) del bando di attuazione della misura.

Il punto 6.2) del bando di attuazione prevede quanto segue:

- (per gli interventi avviati precedentemente alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S.) essere iscritta da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna dalla data della prima approvazione del Programma Operativo Nazionale F.E.P. – 19 dicembre 2007 - (approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007 successivamente modificato con approvazione della nuova versione con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010) , al momento della presentazione della domanda risulta ancora iscritta nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna;
- (per gli interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S.) essere iscritta da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna dalla data di pubblicazione del bando di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

- avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda, salvo i casi di danneggiamento dell'imbarcazione per avverse condizioni meteo-marine, certificate dall'Autorità marittima, e di arresto temporaneo;
- se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, la validità tecnico economica dell'iniziativa deve essere certificata da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 4/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.

Se una imbarcazione rispetta i requisiti richiesti, specificati nel punto 6.2), può accedere alla misura.

Il bando non chiarisce quali siano i criteri per la sostituzione degli attrezzi da pesca più selettivi (a titolo di esempio rientra nella misura la sostituzione delle reti a strascico con maglia del 50?)

Può rientrare tra gli investimenti volti ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca (compresa la sostituzione degli stessi) l'acquisto di reti selettive per specie di taglia grossa (cosiddetti tramaglioni) con contemporanea rottamazione delle nasse realizzate con fibre non naturali (plastica, ferro, ecc).

L'attuazione del Regolamento (CE) 1967/2006 prevede l'obbligo di adottare reti da pesca a strascico aventi maglia di 40 mm quadrata, oppure di 50 mm romboidali.

L'art. 25, par. 8 del FEP contribuisce al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca: "Allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data che può essere fissato dalla pertinente normativa comunitaria".

Le spese relative a tale misura potranno essere ammesse solo se effettuate prima della scadenza prevista dal citato regolamento comunitario 1967/2006, cioè prima del 31 maggio 2010.

Per quanto riguarda la dimostrazione di una maggiore selettività dell'attrezzo da pesca, si specifica quanto segue. Il punto 7) del bando di attuazione prevede che nel caso di intervento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

che incide sulla parte strutturale dell'imbarcazione, ivi compresa la sostituzione del motore, l'impiantistica di qualsiasi genere e la sostituzione degli attrezzi da pesca, sia presentato un progetto costituito da: relazione tecnica descrittiva dell'intervento, disegni, schemi impiantistica, prospetti di dettaglio, quadro economico di dettaglio e riepilogativo dei costi previsti, riportante quantità e costi unitari, con indicazione del fornitore individuato e delle ragioni di individuazione. Il suddetto progetto dovrà essere tutto sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale.

La relazione deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e deve inoltre contenere informazioni atte a dimostrare che l'intervento rispetta i requisiti prescritti al paragrafo 3 del "Interventi ammissibili", tra cui i punti 4 e 5 del paragrafo 3.1 (investimenti volti ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Regolamento (CE) 1799/2006 e prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle specie non commerciali).

In particolare, nella relazione il progettista deve indicare in quale tipologia, tra quelle ammissibili, rientra l'intervento, la sua finalità tra quelle previste, la rispondenza o meno (motivata) ai criteri di cui al paragrafo 3. È pertanto compito del progettista attestare che l'investimento è volto ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca.

Il bando prevede che i pagamenti delle fatture debbano esseri fatti utilizzando un conto corrente dedicato. Come ci si comporta nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati e pagati utilizzando un normale conto corrente (assegni, bonifici o altro)?

Il punto 17.2 del bando di attuazione prevede che "Per quanto attiene l'esecuzione del progetto di intervento, i beneficiari a partire dal giorno successivo alla notifica di concessione del contributo devono provvedere ai seguenti compiti:

1. mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'intervento ammesso a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente bando;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

2. effettuare il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente bando per le quali sono ammesse anche le seguenti modalità di pagamento: ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile emesso su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro, altre modalità consentite dalle normative vigenti".

Per quanto sopra riportato, risulta evidente che l'obbligo di mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato, una codificazione contabile adeguata e di effettuare il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato è da riferirsi a tutte le spese effettuate dopo la pubblicazione del bando sul BURAS: 20 gennaio 2011.

Si potrebbe prevedere che la congruità dei prezzi dei beni acquistati sia effettuata dai tecnici di Argea Sardegna?

No. Il punto 7.1) del bando di attuazione prevede che nel caso di intervento che incide sulla parte strutturale dell'imbarcazione, ivi compresa la sostituzione del motore, l'impiantistica di qualsiasi genere e la sostituzione degli attrezzi da pesca, debba essere presentato un progetto costituito, tra l'altro, da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento che deve anche attestare la congruità dei prezzi attraverso un'analisi dei costi (qualora non fossero contemplati nel prezzario regionale), correlandoli chiaramente al preventivo/fattura di acquisto. La relazione deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale.

Sono stati presentati i seguenti casi e i relativi quesiti:

1) il proprietario di un'imbarcazione da pesca concede in comodato gratuito ad una cooperativa la propria imbarcazione al fine dell'armamento. La Cooperativa chiede il contributo per cambiare il motore, lo ottiene e il proprietario sceglie subito dopo di vendere l'imbarcazione (ad esclusione del motore) ad un altro pescatore socio della stessa cooperativa. È consentito?

2) il proprietario di un'imbarcazione da pesca concede in comodato gratuito ad una cooperativa la propria imbarcazione al fine dell'armamento. La Cooperativa chiede il contributo per cambiare il motore, lo ottiene e il proprietario sceglie subito dopo di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

concedere in comodato gratuito l'imbarcazione (ad esclusione del motore) ad un'altra cooperativa che ne diventa armatrice. È consentito?

Entrambe le ipotesi non sono realizzabili per quanto di seguito descritto.

Ai sensi del punto 5.1) del bando di attuazione, possono accedere al finanziamento i seguenti soggetti:

- imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca (RIP) dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna, alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S., proprietarie delle imbarcazioni da pesca;
- imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca (RIP) dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma della Sardegna, alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S., non proprietarie delle imbarcazioni da pesca ma che utilizzano tali imbarcazioni per l'esercizio dell'attività di pesca, previo consenso scritto del proprietario all'esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio (vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso).

Come previsto dal punto 7.1), il richiedente il contributo deve, tra l'altro, dichiarare l'impegno a mantenere la proprietà o dimostrare la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di fine lavori che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 4/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE. Questo, al fine di rispettare quanto previsto dal punto 17.3) del bando che prevede, tra l'altro, che i beneficiari sono tenuti all'obbligo di non modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, non vendere o cedere gli stessi per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di fine lavori.

Ai fini del rispetto del vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso, Argea Sardegna – Area di coordinamento Attività ispettive provvederà a richiedere all'Autorità marittima competente la trascrizione del gravame a carico dell'imbarcazione oggetto di contributo.

Se un investimento viene effettuato nel mese di febbraio, quindi dopo la pubblicazione del bando ma prima che Argea Sardegna possa aver assegnato un codice univoco alla pratica, quale codice deve essere indicato nella causali di pagamento?

Ai sensi di quanto previsto dal punto 17.2) del bando di attuazione, per quanto attiene l'esecuzione del progetto di intervento, i beneficiari devono provvedere, tra l'altro, a mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

dell'intervento ammesso a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente bando.

Nel periodo indicato (febbraio), il codice FEP a cui si fa riferimento nel bando non può essere il codice univoco assegnato da ARGEA dopo istruttoria della richiesta. Tale codice deve essere un riferimento alla bando di attuazione della misura (es.: FEP - misura 1.3). È importante che sia garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati e sia consentito il riscontro dei relativi flussi finanziari attraverso il conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'intervento per il quale si intende richiedere l'ammissione al sostegno finanziario del FEP.

Di quale contributo possono beneficiare le parti del sistema di propulsione di un'imbarcazione che rientrano nella struttura vera e propria del motore?

Le parti del sistema propulsivo dell'imbarcazione, quali l'invertitore, la linea d'albero e l'elica, che non rientrano nella struttura del vero e proprio motore dell'imbarcazione, possono beneficiare di un contributo pari al 60% se l'investimento interessa pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera o del 40% nei restanti casi.

Rientrano tra gli interventi ammissibili volti a migliorare la sicurezza a bordo, ecc, quelli relativi alla sostituzione della cabina delle M/b da pesca? (Nel bando si parla di plancia o ponte di coperta)

Le tipologie di spese indicate nel paragrafo 8.4) del bando, sono solo alcuni esempi delle tipologie di spese consentite.

Quali sono gli investimenti volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici? Rientrano i dissuasori per i delfini?

Il contributo può essere concesso per l'armamento e i lavori di ammodernamento volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici tutelati dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE del Consiglio. I cetacei, tra i quali i delfini, rientrano tra gli animali protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

È prevista l'eliminazione della tipologia "Pesca con le nasse" dalla Licenza di pesca?

Si è possibile. L'interessato deve presentare apposita domanda alla competente Autorità marittima.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

Il costo della certificazione per il riconoscimento della validità tecnico-economica necessaria per le unità di età superiore a 29 anni e il costo del progetto, rientrano soltanto per il 5% oppure per l'intero ammontare?

Il 5% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali, possono essere destinate a contribuire alle spese generali tra le quali rientrano anche le spese progettuali e le spese tecniche (spese per il rilascio della certificazione da parte di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 4/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE che dimostri la validità tecnico economica dell'iniziativa; spese per il progetto che deve essere presentato nel caso in cui l'intervento incida sulla parte strutturale dell'imbarcazione, ivi compresa la sostituzione del motore, l'impiantistica di qualsiasi genere e la sostituzione degli attrezzi da pesca). Tali spese possono beneficiare di un contributo pari al 60% se l'investimento interessa pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera o del 40% nei restanti casi.

Quali sono le figure professionali abilitate a sottoscrivere la relazione tecnica?

La relazione tecnica prevista dal punto 7) del bando, deve essere sottoscritta da un professionista in possesso di adeguato titolo professionale (es. ingegnere navale), abilitato, iscritto ad idoneo albo/ordine professionale.

Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'imbarcazione interessata all'investimento (è il caso delle cooperative di pesca che gestiscono l'armamento delle predette imbarcazioni con un contratto di comodato gratuito regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate) è sufficiente la copia del predetto contratto di comodato nonché la dichiarazione personale rilasciata da parte del proprietario da cui risulti non solo l'assenso all'esecuzione degli interventi per cui viene formulata richiesta di contributo ma anche l'impegno al rispetto degli obblighi connessi al vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso?

Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'imbarcazione interessata dall'investimento deve essere presentata la documentazione richiesta al punto 7.1) del bando di attuazione che prevede, tra l'altro, che debba essere presentata idonea documentazione attestante la disponibilità dell'imbarcazione (esempio: contratto di affitto) per una durata compatibile, non solo con i tempi di realizzazione dell'investimento, ma anche con l'esigenza di rispetto del vincolo di destinazione non inferiore a 5 anni, di cui al punto. 15.1 del bando corredata dalla dichiarazione del proprietario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti l'assenso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

all'esecuzione degli interventi per cui viene formulata richiesta di contributo, nonché l'impegno al rispetto degli obblighi connessi al vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso.

Si può chiarire meglio la modalità di calcolo del premio di cui alla tabella I dell'allegato 4 del regolamento (CE) 2792/99 e successive modifiche per le imbarcazioni superiori ai 16 anni?

Per rispondere in modo completo, è necessario conoscere il numero di GT dell'imbarcazione. Nel caso di una imbarcazione di 16 anni, l'importo ottenuto applicando la formula della tabella 1 del punto 9.4) del bando deve essere ridotto di una percentuale pari all'1,5%.

II SEZIONE

Considerato che per la piccola pesca artigianale, non esiste un contratto collettivo nazionale di riferimento, si chiede di fornire indicazioni dettagliate sui criteri da adottare per ritenere comunque soddisfatto il requisito che prevede l'applicazione del CCNL.

(Domanda presentata dalla Regione Campania con nota n. 2009.0124074 del 12 febbraio alla quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC V ha fornito risposta con nota n. 4788 del 13 febbraio 2009).

Il requisito di regolare applicazione del CCNL vigente per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima come condizione di ammissibilità alla singola misura, è riferito unicamente a quelle fattispecie ove lo stesso è applicabile obbligatoriamente. Qualora ritenuto non applicabile sarà onere dell'istante trasmettere idonea documentazione diretta ad attestare il corretto imbarco ed il relativo titolo del marittimo.

È stato esposto il seguente caso: un peschereccio di lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto con solo due attrezzi in licenza: attrezzi da posta e strascico (o un qualunque altro attrezzo riportato tra quelli trainati di cui alla tabella 3 del Reg.CE.1799/2006), presenta la domanda di ammodernamento dell'imbarcazione prevedendo la sostituzione dello strascico con un attrezzo non trainato. La domanda può essere inserita tra le richieste relative alla piccola pesca costiera? (Di fatto sostituendo lo strascico con un attrezzo non trainato rientrerebbe nella Piccola Pesca Costiera almeno per il periodo del vincolo di inalienabilità delle opere realizzate, 5 anni).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

(Domanda presentata dalla Regione Campania in data 19/01/2009).

All'atto della domanda il beneficiario deve rispettare i requisiti previsti dal bando, pertanto, nel caso specifico, l'imbarcazione non potrà beneficiare della maggiorazione.

Nell'ipotesi in cui il natante abbia un'età superiore a 29 anni, è stata sottoposta l'ipotesi che in corso d'opera possa ritenersi economicamente più vantaggiosa, oltre che più preferibile nel senso della sicurezza della navigazione, la possibilità di sostituire lo scafo, utilizzando materiali più moderni oltre che meno costosi dal punto di vista della manutenzione: ad esempio la vetroresina. Si chiede di conoscere se l'ipotesi prospettata possa trovare favorevole accoglimento pur nella considerazione che la precitata misura non consente " la nuova costruzione".

(Domanda presentata dalla Regione Sicilia in data 09/03/2009).

L'ipotesi prospettata non può essere accolta, in quanto la sostituzione dello scafo è annessa ad una nuova costruzione.

Al fine di rendere chiara la trattazione di alcuni punti inerenti il bando della misura 1.3, si chiede quale sia la fonte normativa di riferimento relativa all'aumento della stazza di sicurezza, in quanto l'art.11 del Reg 2371/2002 non riporta la prescrizione relativa alle imbarcazioni di "almeno 15 metri fuori tutto". Nel caso della Regione Siciliana infatti, tale prescrizione causerebbe l'esclusione di circa 2000 imbarcazioni afferenti alla piccola pesca.

(Domanda presentata dalla Regione Sicilia in data 27/04/2009).

La prescrizione relativa alla lunghezza fuori tutto superiore ai 15mt, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'aumento della stazza di sicurezza (del ponte principale), si trova nell'Art. 8 (punto b) del Reg. CE 1438/2003, di seguito riportato.

Reg. 1438/2003 (Regolamento di applicazione del 2371/2002), Capitolo IV, Articolo 8 :

Ammissibilità delle domande di incremento della stazza

La richiesta di aumentare la stazza di un peschereccio a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è considerata ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

- a) alla nave non è stato ancora concesso alcun incremento di stazza in base alle suddette disposizioni;
- b) la nave ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri;
- c) l'età della nave, calcolata tra la data di ricezione della domanda e la data di entrata in servizio di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86, è di almeno 5 anni;
- d) l'incremento della stazza costituisce il risultato di lavori di ammodernamento intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti;
- e) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano lo spazio sottostante al ponte principale;
- f) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano il volume degli spazi adibiti alle stive del pesce o agli attrezzi da pesca.